



CITTÀ DI MORBEGNO (Provincia di Sondrio)

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

per la co-progettazione e la realizzazione di iniziative inclusive presso il Museo Civico di Storia Naturale

TRA

il Comune di Morbegno, con sede in Via San Pietro n. 22, rappresentato dal Responsabile del Servizio Urbanistica-Ambiente-Museo, Arch. Cristina Tarca, di seguito denominato "Comune",

E

L'Ente del Terzo Settore _____, con sede in _____, C.F./P. IVA _____, iscritto al RUNTS al n. _____, rappresentato da _____, in qualità di _____, di seguito denominato "ETS",

premesso che:

- il Comune ha pubblicato un Avviso pubblico per l'individuazione di un ETS con cui attivare un partenariato di co-progettazione per iniziative inclusive presso il Museo Civico di Storia Naturale;
- l'ETS è stato individuato al termine della procedura comparativa ed è stato invitato al tavolo di co-progettazione;
- le parti hanno definito il progetto definitivo allegato al presente accordo sub "A", contenente attività, destinatari, calendario, risorse, impegni, modalità di monitoraggio e rendicontazione;
- la collaborazione è orientata alla realizzazione di finalità di interesse generale e non configura affidamento di un contratto pubblico di servizi.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. È allegato il progetto definitivo di co-progettazione (Allegato A).

Art. 2 - Oggetto e finalità

Il presente accordo disciplina la collaborazione tra Comune ed ETS per la realizzazione delle attività inclusive individuate nel progetto definitivo, con l'obiettivo di rendere il Museo Civico di Storia Naturale più accessibile, partecipato e capace di accogliere la pluralità dei pubblici.

Art. 3 - Durata

L'accordo ha durata di dodici mesi a decorrere dal _____. Eventuali proroghe o rinnovi sono esclusi, salvo diversa motivata determinazione del Comune nel rispetto della normativa vigente e previa verifica dell'interesse pubblico e delle disponibilità di bilancio.

Art. 4 - Impegni del Comune

Il Comune si impegna a:

1. partecipare al coordinamento e al monitoraggio delle attività attraverso il Servizio Urbanistica-Ambiente-Museo e il Conservatore del Museo;
2. mettere a disposizione, nei tempi e con le modalità concordate, gli spazi e le dotazioni del Museo necessari alle iniziative;
3. fornire all'ETS le informazioni utili sulle collezioni, sulle regole di fruizione e sulle misure di sicurezza;
4. collaborare alla comunicazione istituzionale delle iniziative;
5. riconoscere, nei limiti del presente accordo e previa verifica della documentazione, il rimborso delle spese ammissibili.

Art. 5 - Impegni dell'ETS

L'ETS si impegna a:

1. realizzare le attività definite nel progetto definitivo, nel rispetto delle finalità, del calendario e degli impegni concordati;

2. designare un referente organizzativo quale interlocutore del Comune;
3. garantire l'impiego di operatori, collaboratori e volontari adeguatamente preparati e in numero congruo;
4. rispettare le istruzioni del Comune, il piano di emergenza del Museo e le norme applicabili in materia di sicurezza, privacy e tutela delle collezioni;
5. fornire i materiali e gli strumenti previsti nel progetto definitivo, salvo quelli espressamente messi a disposizione dal Comune;
6. curare la raccolta dei dati e dei riscontri concordati, nonché la predisposizione delle relazioni e dei rendiconti;
7. comunicare tempestivamente ogni criticità che possa incidere sul corretto svolgimento delle attività.

Art. 6 - Risorse e rimborso delle spese

Il Comune riconosce all'ETS, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e ammissibili, un importo massimo complessivo di euro 3.000,00. Tale importo non ha natura di corrispettivo e non remunera prestazioni predeterminate; esso è destinato esclusivamente a concorrere alla copertura dei costi necessari per l'attuazione del progetto definitivo.

Sono ammissibili, se previste nel progetto definitivo e debitamente documentate:

- spese per personale dipendente o collaborazioni specialistiche direttamente connesse alle attività;
- materiali, supporti e servizi necessari allo svolgimento delle iniziative;
- spese assicurative per operatori e volontari;
- rimborsi spese ai volontari nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017;
- altre spese preventivamente autorizzate e coerenti con il progetto.

Non sono ammissibili spese non documentate, non coerenti con il progetto, già finanziate da altri soggetti per la medesima finalità o compensi ai volontari per l'attività volontaria prestata.

Art. 7 - Erogazione e rendicontazione

Il rimborso è erogato previa presentazione di una rendicontazione analitica delle spese sostenute, corredata da giustificativi e quietanze, nonché di una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti. Potrà essere riconosciuta un'anticipazione non superiore al 50 per cento dell'importo massimo, esclusivamente se prevista nel progetto definitivo e previa verifica della regolarità della documentazione richiesta. Il saldo sarà liquidato dopo l'approvazione della rendicontazione finale.

Art. 8 - Monitoraggio e verifiche

Il Comune monitora, con il supporto del Conservatore del Museo, l'andamento del progetto, la qualità dell'organizzazione, la partecipazione, l'accessibilità effettiva delle iniziative e la coerenza delle spese. L'ETS collabora alle verifiche e presenta, con la periodicità concordata, le informazioni e i documenti richiesti.

Art. 9 - Sicurezza, assicurazioni e responsabilità

L'ETS assicura i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017 e mantiene, per quanto necessario, adeguata copertura per la responsabilità civile verso terzi. Le parti verificano, prima dell'avvio delle singole attività, la necessità di eventuali misure o documenti in materia di sicurezza; la documentazione prevista dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 sarà predisposta solo quando ne ricorrano i presupposti. L'ETS risponde dei danni causati per fatto proprio o dei propri operatori e volontari, salvo quanto imputabile al Comune.

Art. 10 - Protezione dei dati personali

Le parti trattano i dati personali acquisiti nell'esecuzione del presente accordo nel rispetto della normativa vigente. Ciascuna parte opera quale autonomo titolare del trattamento per i dati trattati nell'ambito delle proprie competenze, salvo diverse istruzioni formalizzate dal Comune qualora si rendesse necessaria una specifica designazione.

Art. 11 - Codice di comportamento e Patto di integrità

L'ETS e le persone che operano per suo conto sono tenuti al rispetto, per quanto compatibile, del Codice di comportamento del Comune di Morbegno e del Patto di integrità sottoscritto in sede di candidatura. La violazione degli obblighi può costituire causa di risoluzione o revoca del presente accordo.

Art. 12 - Modifiche, sospensione e risoluzione

Eventuali modifiche non sostanziali alle attività, al calendario o alla ripartizione delle risorse potranno essere concordate per iscritto dalle parti, purché non alterino le finalità del progetto e restino entro il limite delle risorse disponibili. Il Comune può sospendere o risolvere l'accordo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, grave inadempimento dell'ETS, mancato rispetto delle condizioni di sicurezza, irregolarità nella rendicontazione o violazione del Codice di comportamento e del Patto di integrità, fatto salvo quanto già maturato per spese ammissibili, effettivamente sostenute e documentate.

Art. 13 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni normative richiamate nell'Avviso, il D.Lgs. 117/2017, la Legge 241/1990 e le altre norme applicabili. Il presente accordo è sottoscritto digitalmente dalle parti e pubblicato nei limiti e con le modalità previste dalla normativa sulla trasparenza.

Per il Comune di Morbegno

Il Responsabile del Servizio Urbanistica-Ambiente-Museo

Arch. Cristina Tarca

(firma digitale)

Per l'ETS

Il legale rappresentante

(firma digitale)